

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
216/2018/R/GAS**

**ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 257/16 IN MATERIA DI RETI ISOLATE DI GNL, CON
RIFERIMENTO AI PROFILI TARIFFARI RELATIVI ALLA COPERTURA
DEI COSTI DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente 12 maggio 2017, 324/2017/R/GAS

Mercato di incidenza: gas naturale

5 aprile 2018

Premessa

Nel presente documento per la consultazione vengono illustrati gli orientamenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" (di seguito: decreto legislativo 257/16), in materia di reti isolate di GNL.

Il presente documento, che si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 324/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 324/2017/R/GAS), illustra, in particolare, gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai profili tariffari relativi alla copertura dei costi delle infrastrutture di rete necessarie per la distribuzione del GNL mediante reti isolate.

Il processo di consultazione ai fini della definizione della regolazione tariffaria relativa al servizio di distribuzione di GNL tramite reti isolate, da un lato rientra nell'ordinario percorso di svolgimento di un procedimento avviato prima del periodo di prorogatio del Collegio dell'Autorità, dall'altro riveste carattere di urgenza, per consentire di definire il nuovo quadro di regolazione tariffaria in attuazione delle disposizioni del richiamato decreto legislativo 257/16.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (infrastrutture@arera.it) **entro il 21 maggio 2018**.*

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**

*e-mail: infrastrutture@arera.it
sito internet: www.arera.it*

INDICE

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI.....	4
1 Oggetto della consultazione	4
2 Contesto normativo	4
3 Obiettivi dell'intervento	8
4 Prossimi passi.....	8
PARTE II – ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 257/16 IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE.....	9
5 Principi generali.....	9
6 Ambito di applicazione della regolazione tariffaria	10
7 Criteri per la determinazione dei costi riconosciuti	11
8 Definizione delle tariffe	14
9 Disposizioni relative al periodo di avviamento	16
10 Aggiornamento annuale delle opzioni tariffarie.....	17

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI

1 Oggetto della consultazione

- 1.1 Nel presente documento per la consultazione vengono illustrati gli orientamenti dell’Autorità ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 257/16 in materia di reti isolate di GNL.
- 1.2 Con la deliberazione 324/2017/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 257/16, in materia di reti isolate di GNL, prevedendo di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell’Autorità.
- 1.3 Il presente documento riporta gli orientamenti dell’Autorità in relazione ai profili tariffari relativi alla copertura dei costi delle infrastrutture di rete necessarie per la distribuzione del GNL mediante reti isolate.
- 1.4 Con un successivo documento per la consultazione saranno illustrati gli orientamenti dell’Autorità in relazione ai parametri e ai criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di vendita.

2 Contesto normativo

Disposizioni del decreto legislativo 257/16

- 2.1 La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, c.d. direttiva DAFI, (di seguito: direttiva 2014/94/UE) ha stabilito un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione Europea per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti.
- 2.2 Il decreto legislativo 257/16, in attuazione della direttiva 2014/94/UE, ha stabilito requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, nonché le specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica e di rifornimento e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

- 2.3 In particolare, l'articolo 14 del decreto legislativo 257/16, in materia di reti isolate alimentate mediante GNL rigassificato *in loco* (di seguito: reti isolate di GNL rigassificato), ha stabilito che l'Autorità, oltre a provvedere, in linea con quanto già previsto dalla regolazione per le reti isolate, ad aggiornare le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, determini i parametri e i criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di distribuzione, di misura e, limitatamente ai clienti vulnerabili, di vendita di gas naturale anche derivante da GNL attraverso le stesse reti.

Strategia Energetica Nazionale

- 2.4 La Strategia Energetica Nazionale (di seguito: SEN), adottata con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 10 novembre 2017, dedica l'Allegato II alla questione della metanizzazione della Sardegna, evidenziando come sia un tema centrale della politica energetica del Governo, dal momento che la Regione Sardegna è l'unica completamente priva di accesso alla rete del gas naturale.
- 2.5 In una prima fase, secondo quanto indicato nella SEN 2017, è prevista la realizzazione di una rete di depositi costieri di gas naturale liquefatto (GNL) di piccola taglia (SSLNG) ubicati nei bacini di maggior consumo per la ricezione via mare del GNL, con sviluppo di reti di distribuzione tra di loro non interconnesse alimentate da tali depositi.
- 2.6 Le ipotesi relative alla scelta se e come consentire l'accesso di terzi a tali infrastrutture saranno oggetto del documento per la consultazione richiamato al paragrafo 1.4. In relazione allo sviluppo di tali ipotesi potranno poi essere valutati opportuni interventi sia con riferimento alla disciplina dell'*unbundling* contabile, prevedendo l'individuazione di una specifica attività relativa a distribuzione, misura e vendita di GNL rigassificato a mezzo di reti isolate, sia con riferimento alla decisione se ricomprendere nell'ambito delle componenti a copertura dei costi di rete anche una specifica componente a copertura dei costi di vendita.
- 2.7 In una seconda fase, come illustrato nella stessa SEN 2017, lo sviluppo di una rete di trasporto gas in Sardegna implicherà la graduale integrazione delle reti isolate e dei loro punti di alimentazione in un unico sistema gas sardo, con conseguente applicazione della disciplina generale prevista per il settore del gas naturale.
- 2.8 Secondo quanto riportato nell'Allegato II della SEN 2017 *“In tale prospettiva si ritiene opportuno introdurre da subito meccanismi regolatori che disciplinino il regime regolatorio applicabile a tali infrastrutture, in particolare durante il loro periodo di avvio durante il build up della domanda, restando inteso che le reti cittadine attualmente servite ad aria*

propanata, una volta alimentate a GNL rigassificato localmente, e quindi restando reti isolate, fino alla realizzazione della rete di trasporto che collegherà tra loro le reti di distribuzione, verrebbero trattate dal punto di vista regolatorio come le attuali reti isolate alimentate a GPL presenti nel territorio peninsulare, in particolare nelle zone montane”.

- 2.9 In altre parole, con la SEN 2017, in relazione ai profili di tipo tariffario, si prevede che, fintantoché le reti rimarranno reti isolate e non interconnesse, dovranno essere trattate come le reti isolate alimentate a GPL, ovvero con una regolazione tariffaria differente da quella prevista per la distribuzione del gas naturale.

Regolazione relativa ai gas diversi dal naturale

- 2.10 Alla luce di quanto sopra evidenziato, risulta opportuno richiamare brevemente le principali disposizioni in materia di regolazione relativa ai gas diversi dal naturale.
- 2.11 Occorre preliminarmente evidenziare che, contrariamente alla regolazione delle tariffe di fornitura di gas naturale (a mezzo reti alimentate da metanodotto o con carro bombolaio), la regolazione delle tariffe di fornitura dei gas diversi dal naturale (distribuiti a mezzo di reti urbane) non ricade nell’ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00).
- 2.12 Come noto, il decreto legislativo 164/00 ha liberalizzato il mercato del gas naturale, con particolare riferimento, per quel che qui rileva, al segmento del mercato *retail*. L’assetto disegnato dal legislatore, su impulso di quello comunitario, prevede una separazione (anche in termini di soggettività giuridica) tra l’attività di gestione dell’infrastruttura e l’attività di vendita alla clientela finale allacciata alla rete di distribuzione, ponendo in capo al gestore di rete un obbligo di consentire l’accesso a terze parti. L’attività di gestione dell’infrastruttura (attività di distribuzione) è affidata dagli enti locali mediante gara per periodi non superiori a dodici anni (concessioni per il servizio di distribuzione). L’attività di vendita di gas naturale è libera e può essere svolta dalle società abilitate, secondo un elenco predisposto dal Ministero dello sviluppo economico.
- 2.13 Completamente diverso risulta invece l’assetto che caratterizza il settore dei gas diversi dal gas naturale sottoposti alla regolazione dell’Autorità, che opera nell’ambito di una cornice legislativa definita dalla sola legge 14 novembre 1995, n. 481 e con esclusivo riferimento a quelle situazioni in cui i gas diversi sono distribuiti mediante reti canalizzate sulla base di concessioni.
- 2.14 Nel caso dei gas diversi le attività di distribuzione e di vendita sono svolte in modo integrato. Per il mercato *retail* dei gas diversi non è prevista alcuna

liberalizzazione, né obblighi di accesso di terze parti in capo al gestore di rete nei confronti di altri soggetti.

- 2.15 Per quanto riguarda i profili regolatori, l'attività di distribuzione di gas diversi a mezzo reti canalizzate è disciplinata dall'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG). In particolare, l'articolo 64, comma 3, della RTDG prevede che rientrino nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le reti canalizzate che siano gestite in concessione e che servano almeno 300 punti di riconsegna, dal primo anno successivo al raggiungimento di tale soglia.
- 2.16 Le disposizioni relative alle condizioni economiche di fornitura relative alla vendita di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale sono contenute nel *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane*, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2017, 203/2017/R/GAS (di seguito: TIVG).
- 2.17 In particolare, il TIVG prevede che le condizioni economiche di fornitura siano articolate nelle seguenti componenti:
- componenti relative all'approvvigionamento e al servizio di trasporto;
 - componenti relative al servizio di distribuzione e misura;
 - componente relativa alla vendita al dettaglio.
- 2.18 Le componenti relative al servizio di distribuzione e misura sono disciplinate dalla RTDG. La RTDG, per tali reti isolate, prevede che:
- i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale coprano i costi delle infrastrutture di rete, i costi di esercizio e manutenzione delle reti canalizzate e il costo di eventuali serbatoi di alimentazione direttamente connessi alle medesime reti canalizzate di distribuzione;
 - i costi del servizio siano socializzati per unità territoriali, definite come *ambiti gas diversi*, formati dall'insieme delle località fornite con gas diversi a mezzo di reti canalizzate isolate appartenenti alla medesima Regione e servite dalla medesima impresa distributrice;
 - siano definiti, secondo logiche di *cost reflectivity*, per ciascun *ambito gas diversi* i prezzi massimi applicabili, denominati *opzioni tariffarie gas diversi*;
 - l'impresa distributrice, nei primi tre anni dall'avvio della fornitura di gas in ciascuna località (periodo di avviamento), applichi corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura liberamente determinati.
- 2.19 Le componenti relative all'approvvigionamento, al servizio di trasporto e alla vendita al dettaglio sono disciplinate dal TIVG.

3 Obiettivi dell'intervento

- 3.1 Come evidenziato con la deliberazione 324/2017/R/GAS, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 257/16 ha l'obiettivo di favorire uno sviluppo economico ed efficiente delle reti isolate di GNL rigassificato, pur tenendo conto delle peculiarità territoriali delle aree, tipicamente di carattere montano o collinare, nelle quali è presumibile che siano sviluppate tali reti.
- 3.2 Tali interventi regolatori sono definiti in coerenza con le esigenze e gli obiettivi individuati nel quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018¹, volto a favorire uno sviluppo efficiente del servizio nel medio-lungo termine.
- 3.3 In particolare, nell'ambito di tale quadro strategico è individuato l'obiettivo strategico O6 – *Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali*.
- 3.4 Secondo tale obiettivo strategico, la regolazione tariffaria dovrà evolvere aumentando l'attenzione rivolta ai benefici sistemici connessi allo sviluppo dei progetti infrastrutturali (ad esempio, benefici in termini di social *welfare*, di qualità e sicurezza del servizio, di integrazione delle fonti rinnovabili), sviluppandosi secondo criteri di selettività e in una logica *output-based*.

4 Prossimi passi

- 4.1 Come anticipato al paragrafo 1.4, con un successivo documento per la consultazione saranno illustrati gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai parametri e ai criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di vendita, al fine di adottare i provvedimenti finali entro il 31 dicembre 2018.

¹ Allegato alla deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A.

**PARTE II – ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 14 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 257/16 IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE**

5 Principi generali

- 5.1 Come evidenziato nella deliberazione 324/2017/R/GAS, l'Autorità ritiene che lo sviluppo delle reti isolate di GNL debba rispettare criteri di economicità ed efficienza.
- 5.2 L'Autorità, in particolare, ritiene che l'adozione di assetti regolatori che riflettano i costi del servizio possa favorire uno sviluppo efficiente ed economico del servizio.
- 5.3 In coerenza con le previsioni del decreto legislativo 257/16, l'Autorità intende definire il trattamento tariffario delle reti isolate in analogia con quanto previsto in relazione al servizio di distribuzione di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti isolate.
- 5.4 Di seguito si illustrano nel dettaglio gli orientamenti dell'Autorità in relazione alle seguenti tematiche:
- ambito di applicazione della regolazione tariffaria;
 - criteri per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - definizione delle tariffe;
 - disposizioni relative al periodo di avviamento;
 - aggiornamento annuale delle opzioni tariffarie.
- 5.5 Con riferimento a ciascuna tematica verranno prima richiamate le disposizioni che trovano applicazione con riferimento al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale, evidenziando eventuali scostamenti che si rendano necessari per tenere conto delle peculiarità del servizio di distribuzione tramite reti isolate di GNL rigassificato.

6 Ambito di applicazione della regolazione tariffaria

Distribuzione di gas diversi dal naturale

- 6.1 L'attuale regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale per gli anni 2017-2019 è definita dalla RTDG. In particolare, la Sezione IV della RTDG contiene disposizioni specifiche relative alla distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.
- 6.2 In relazione all'ambito di applicazione della regolazione tariffaria, sulla base dell'articolo 64, comma 3, della RTDG sono sottoposte alla regolazione tariffaria le reti canalizzate che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna dal primo anno successivo al raggiungimento di tale soglia.

Reti isolate di GNL rigassificato

- 6.3 Con la deliberazione 324/2017/R/GAS l'Autorità ha ritenuto che le reti isolate di GNL siano da intendersi come reti di distribuzione di gas naturale alimentate mediante GNL rigassificato non interconnesse direttamente o indirettamente con la rete di trasporto nazionale o reti di trasporto regionale di gas naturale.
- 6.4 In relazione alle reti isolate di GNL rigassificato, l'Autorità non è orientata a introdurre limitazioni con riferimento all'ambito di applicazione della regolazione tariffaria sulla base del numero di punti di riconsegna serviti.
- 6.5 Come evidenziato nel paragrafo 2.9, la regolazione tariffaria specifica per le reti isolate di GNL rigassificato trova applicazione fintantoché rimarranno reti isolate e non interconnesse. Una volta interconnesse direttamente o indirettamente con la rete di trasporto nazionale o reti di trasporto regionale di gas naturale, troverà invece applicazione la regolazione tariffaria prevista per la distribuzione del gas naturale.
- 6.6 Nel caso specifico delle reti isolate di GNL rigassificato realizzate in Sardegna, nel momento in cui tali reti saranno interconnesse con reti di trasporto nazionale o regionale, l'Autorità ritiene ragionevole ipotizzare che possa essere costituito un ambito tariffario specifico per la Sardegna.

Spunti per la consultazione

- S1. Osservazioni in relazione all'ambito di applicazione della regolazione tariffaria.
- S2. Osservazioni rispetto alle ipotesi per la definizione di un ambito tariffario specifico per la Sardegna.

7 Criteri per la determinazione dei costi riconosciuti

Distribuzione di gas diversi dal naturale

- 7.1 In relazione al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale, trovano applicazione le medesime disposizioni previste dalla RTDG per il servizio di distribuzione di gas naturale in materia di:
 - composizione del capitale investito riconosciuto ai fini regolatori;
 - differenziazione tra immobilizzazioni di località e immobilizzazioni centralizzate;
 - determinazione del valore delle immobilizzazioni nette;
 - remunerazione del capitale investito;
 - calcolo degli ammortamenti;
 - determinazione della tariffa di riferimento e composizione del vincolo ai ricavi ammessi.
- 7.2 In particolare, in relazione alla remunerazione del capitale investito, l'articolo 10, comma 2, della RTDG prevede che a partire dall'anno 2016 il tasso di remunerazione sia aggiornato sulla base delle disposizioni previste dal TIWACC (Allegato A alla deliberazione 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM, come successivamente modificato e integrato).
- 7.3 In relazione alle disposizioni contenute nella Sezione IV della RTDG, sulla base di quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, della medesima RTDG, trovano copertura tariffaria i costi delle infrastrutture di rete, i costi di esercizio e manutenzione delle reti canalizzate per la distribuzione del gas e il costo di eventuali serbatoi di alimentazione direttamente connessi alle reti canalizzate di distribuzione.
- 7.4 Sulla base di quanto previsto dall'articolo 65, comma 2, della RTDG, la quota parte del costo riconosciuto a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle infrastrutture di rete è calcolato in base a valori parametrici, come riportati nella Tabella 5 della medesima RTDG. In particolare, trovano applicazione le seguenti componenti:

- componente $t(dis)_t^{ope.div}$, a copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle reti di distribuzione;
 - componente $t(ins)_t^{ope.b}$, a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura;
 - componente $t(rac)_t^{ope}$, a copertura dei costi operativi relativi alla raccolta, validazione e registrazione delle misure.
- 7.5 La componente $t(dis)_t^{ope.div}$ è specifica per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale e sostituisce le componenti $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$ e $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$, che trovano applicazione in relazione al servizio di distribuzione di gas naturale rispettivamente in località gestite i) sulla base delle vecchie gestioni comunali o sovracomunali e ii) sulla base delle nuove gestioni per ambito. Il valore di tale componente è stato determinato sulla base dei dati disponibili, desunti dai rendiconti annuali separati dell'anno 2011, per le imprese distributrici di gas naturale di dimensione inferiore a 10.000 punti di riconsegna, in ragione dell'indisponibilità di dati puntuali disaggregati specifici per le imprese distributrici di gas diversi dal naturale.
- 7.6 Diversamente dal caso del servizio di distribuzione di gas naturale, non viene riconosciuto un corrispettivo per la gestione delle infrastrutture di rete specifico per le località in avviamento, dal momento che nel periodo di avviamento vige un regime di libertà tariffaria.
- 7.7 La componente $t(ins)_t^{ope.b}$ che trova applicazione con riferimento al servizio di distribuzione di gas diversi è la medesima applicata in relazione al servizio di distribuzione di gas naturale per i gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 e di classe maggiore di G6 non conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*².
- 7.8 Diversamente da quanto previsto con riferimento al servizio di distribuzione di gas naturale, sulla base di quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, della RTDG non trovano copertura tariffaria i costi della commercializzazione del servizio di distribuzione.
- 7.9 Si evidenzia, inoltre, che ai sensi della RTDG non trovano riconoscimento tariffario i costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e i costi dei concentratori.
- 7.10 Infine, in relazione al servizio di distribuzione di gas diversi non trovano applicazione le disposizioni relative alla valorizzazione sulla base di costi *standard* degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura di cui all'articolo 56 della RTDG.

² Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas approvate con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS, come successivamente modificate e integrate.

Reti isolate di GNL rigassificato

- 7.11 L'Autorità intende prevedere che, in linea generale, trovino applicazione le medesime disposizioni previste con riferimento al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale, salvo quanto di seguito illustrato.
- 7.12 Come già evidenziato con la deliberazione 324/2017/R/GAS, l'Autorità intende prevedere che i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura coprano, oltre ai costi delle infrastrutture di rete e ai costi di esercizio e manutenzione delle reti canalizzate, il costo di depositi di stoccaggio criogenico e di rigassificatori locali direttamente connessi alle medesime reti canalizzate di distribuzione.
- 7.13 In tale prospettiva, l'Autorità intende valutare l'ipotesi di individuare le seguenti due nuove categorie di cespiti:
- depositi di stoccaggio;
 - rigassificatori locali.
- 7.14 Nell'ipotesi di cui al punto precedente, l'Autorità intende definire una vita utile regolatoria pari a 25 anni sia con riferimento ai depositi di stoccaggio sia con riferimento ai rigassificatori locali.
- 7.15 In alternativa, l'Autorità intende valutare l'ipotesi di ricondurre gli investimenti relativi a depositi di stoccaggio e rigassificatori locali alla tipologia di cespiti "*Impianti principali e secondari*", già prevista dalla regolazione. Anche in questo caso la vita utile regolatoria applicabile sarebbe pari a 25 anni.
- 7.16 In relazione ai depositi di stoccaggio e ai rigassificatori locali, che possono essere utilizzati anche per finalità diverse dall'alimentazione delle reti isolate di GNL rigassificato, si pone il problema di identificare l'ammontare del costo relativo a tali opere da riconoscere nelle tariffe di rete.
- 7.17 A questo fine, l'Autorità intende valutare l'ipotesi di prevedere un riconoscimento su base parametrica dei costi relativi ai depositi di stoccaggio e rigassificatori locali, mediante la definizione di un costo *standard* dimensionato per unità di volume di GNL rigassificato immesso in rete, in modo tale che il riconoscimento tariffario dei costi relativi a depositi e rigassificatori avvenga nei limiti del rispetto della condizione che tali infrastrutture siano di dimensione commisurata alle esigenze della rete.
- 7.18 Tale ipotesi dovrebbe peraltro evitare distorsioni del mercato derivanti dalla produzione di sussidi incrociati tra attività regolate e attività non regolate e onerosità amministrative connesse al rispetto di obblighi di separazione contabile e rendicontazione all'Autorità, che potrebbero risultare piuttosto gravosi per operatori di piccole dimensioni.
- 7.19 In relazione ai corrispettivi a copertura dei costi operativi, l'Autorità intende valutare l'ipotesi di prevedere l'applicazione di una componente specifica a

copertura dei costi operativi relativi alla gestione delle reti di distribuzione in località a regime, denominata $t(dis)_t^{ope,GNL}$, da fissare in coerenza con l'applicazione della componente $t(dis)_t^{ope,div}$ prevista per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale.

- 7.20 In ogni caso si evidenzia che l'Autorità, in analogia con l'approccio adottato in relazione al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale, non intende prevedere che trovino copertura tariffaria i costi della commercializzazione del servizio di distribuzione.

Spunti per la consultazione

- S3. Osservazioni in relazione ai criteri per la determinazione dei costi riconosciuti.
- S4. Osservazioni in relazione all'ipotesi di introduzione di modalità parametriche di riconoscimento dei costi di investimento relativi ai depositi di stoccaggio e ai rigassificatori locali.
- S5. Osservazioni in merito alla fissazione della componente $t(dis)_t^{ope,GNL}$. In particolare, si richiede di evidenziare specifiche esigenze connesse al dimensionamento di tale componente, fornendo, se del caso, un *range* plausibile di valori, giustificati mediante opportuna documentazione.

8 Definizione delle tariffe

Distribuzione di gas diversi dal naturale

- 8.1 Sulla base di quanto previsto dall'articolo 65, comma 3, della RTDG, le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale riflettono i costi del servizio, come determinati dall'Autorità, sono differenziate per *ambito gas diversi* e sono composte dalle seguenti componenti:
- ot_1 , espressa in euro per punto di riconsegna. L'esercente può differenziare la componente ot_1 per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 6 della RTDG;
 - ot_3 , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo. L'esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo f , in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 6 della RTDG;
 - $\tau_1(mis)$.

- 8.2 L'*ambito gas diversi* è formato dall'insieme delle località gas diversi appartenenti alla medesima Regione e servite dalla medesima impresa distributrice.
- 8.3 L'articolo 65, comma 4, della RTDG prevede che qualora l'impresa distributrice intenda applicare valori delle componenti tariffarie ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ inferiori a quelli fissati dall'Autorità, ne dà comunicazione scritta entro il 31 marzo dell'anno di applicazione.

Reti isolate di GNL rigassificato

- 8.4 Con la deliberazione 324/2017/R/GAS l'Autorità ha previsto che i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura trovino applicazione in ambiti specifici relativi al GNL, formati dall'insieme delle località fornite con reti isolate alimentate mediante GNL rigassificato appartenenti alla medesima Regione e servite dalla medesima impresa distributrice.
- 8.5 Tale previsione consente di limitare sussidi tra l'attività di distribuzione di gas diversi dal naturale e l'attività di distribuzione di GNL rigassificato tramite reti isolate, favorendo il controllo e la responsabilizzazione delle imprese distributrici rispetto al servizio offerto e al territorio servito.
- 8.6 In particolare, l'Autorità, in analogia con quanto previsto con riferimento al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale, intende prevedere che le *opzioni tariffarie reti isolate di GNL* siano differenziate per *ambito reti isolate di GNL rigassificato* e siano composte dalle seguenti componenti:
- ot_1 , espressa in euro per punto di riconsegna;
 - ot_3 , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo;
 - $\tau_1(mis)$.
- 8.7 In analogia con la regolazione prevista in relazione alla distribuzione di gas diversi dal naturale, l'Autorità intende prevedere che l'esercente possa differenziare la componente ot_1 per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 6 della RTDG e possa articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo f , in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella medesima Tabella 6 della RTDG.
- 8.8 L'Autorità intende inoltre prevedere che, anche in relazione alle reti isolate di GNL rigassificato, qualora l'impresa distributrice intenda applicare valori delle componenti tariffarie ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ inferiori a quelli fissati dall'Autorità, ne dia comunicazione scritta entro il 31 marzo dell'anno di applicazione.

Spunti per la consultazione

S6. Osservazioni in relazione alla definizione delle *opzioni tariffarie reti isolate di GNL*.

9 Disposizioni relative al periodo di avviamento

Distribuzione di gas diversi dal naturale

- 9.1 L'articolo 66, comma 1, della RTDG prevede che nel periodo di avviamento, di durata triennale, nelle singole località interessate, l'impresa distributrice applichi opzioni tariffarie ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ relative ai servizi di distribuzione e misura liberamente determinate.

Reti isolate di GNL rigassificato

- 9.2 L'Autorità intende prevedere che quanto disposto con riferimento al periodo triennale di avviamento dall'articolo 66, comma 1, della RTDG trovi applicazione anche in relazione alle reti isolate di GNL rigassificato.
- 9.3 L'Autorità ritiene che la concorrenza di fonti energetiche alternative offra sufficienti garanzie di tutela dei clienti finali dal rischio che le imprese distributrici possano applicare condizioni eccessivamente onerose rispetto a quelle relative a opzioni alternative per il soddisfacimento della domanda.
- 9.4 L'Autorità si riserva comunque di monitorare le condizioni economiche praticate dalle imprese distributrici nel periodo di avviamento, anche mediante l'effettuazione di controlli e verifiche su base *ex-post* delle condizioni economiche.

Spunti per la consultazione

S7. Osservazioni in relazione alle disposizioni da applicare nel periodo di avviamento.

10 Aggiornamento annuale delle opzioni tariffarie

Distribuzione di gas diversi dal naturale

- 10.1 L'articolo 67, comma 1, della RTDG prevede che l'Autorità aggiorni annualmente le componenti ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ in funzione dei tassi di variazione delle variabili che influenzano il costo del servizio, determinati in coerenza con le regole previste per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale.

Reti isolate di GNL rigassificato

- 10.2 L'Autorità intende prevedere che quanto disposto dall'articolo 67, comma 1, della RTDG trovi applicazione anche in relazione alle reti isolate di GNL rigassificato.

Spunti per la consultazione

S8. Osservazioni in relazione all'aggiornamento annuale delle *opzioni tariffarie reti isolate di GNL*.